

DELIBERAZIONE 30 GIUGNO 2021

277/2021/R/COM

ULTERIORI MISURE URGENTI E AVVIO DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS E IDRICO INTEGRATO PER FAVORIRE L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI, NEL 2016 E 2017, NEL CENTRO ITALIA E NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO E FORIO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1164^a bis riunione del 30 giugno 2021

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016", come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito: decreto-legge 189/16);
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito, con modificazioni in legge 7 aprile 2017, n. 45;
- il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la crescita

economica nel Mezzogiorno”, come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

- il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di seguito: decreto-legge 148/17);
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, come convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, come convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;
- il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"”, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: DPR 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il giorno 24 agosto 2016” e la successiva integrazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 198 del 25 agosto 2016;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 settembre 2016;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto del 24 agosto 2016”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto in Centro Italia del 26 ottobre 2016”;
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2016, 619/2016/R/com, recante “Integrazioni urgenti alla deliberazione dell’Autorità 618/2016/R/com, in relazione alle disposizioni conseguenti al terremoto in Centro Italia”;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 726/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e al bonus gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l.189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 810/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 517/2017/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle modalità applicative delle disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 11 agosto 2017, 608/2017/R/com, recante “Misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 312/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;

- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 397/2018/R/com, recante “Compensazione dei ricavi per le imprese distributrici di gas e di energia elettrica conseguenti alla riduzione del numero di punti serviti a seguito degli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 587/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 54/2020/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi in attuazione del decreto-legge 123/2019”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2020, 429/2020/R/com, recante “Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (di seguito: deliberazione 429/2020/R/com);
- la Segnalazione dell’Autorità 17 dicembre 2020, 559/2020/I/com, “Segnalazione dell’Autorità a Parlamento e Governo in merito al quadro normativo relativo alle misure adottate a seguito degli eventi sismici verificatisi nell’agosto 2016 nel Centro Italia e nell’agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio”;
- la deliberazione 18 marzo 2021, 111/2021/R/com, recante “Misure urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (di seguito: deliberazione 111/2021/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- in seguito agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 nonché di quelli verificatisi in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, con deliberazione 111/2021/R/com, l’Autorità, in coerenza con le recenti modifiche normative disposte, da ultimo, dall’articolo 17-ter, comma 2, e 17-quater, comma 1, del decreto-legge 183/20, ha modificato il quadro regolatorio disposto con le deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com;
- in particolare, con la richiamata deliberazione 111/2021/R/com, l’Autorità, tenuto conto delle misure di tutela previste dal sopra citato decreto-legge 183/20 a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ha:

- prorogato fino alla data del 31 dicembre 2021:
 - ✓ le esenzioni, previste dall'articolo 2bis, comma 25, del decreto-legge 148/17, a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle cosiddette "zone rosse", istituite mediante apposita ordinanza sindacale emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data del 25 luglio 2018;
 - ✓ le agevolazioni a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili, site nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato a seguito degli eventi sismici;
 - ✓ le agevolazioni a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle strutture abitative di emergenza (di seguito: SAE) e nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (di seguito: MAPRE) aventi analoga funzione, ivi incluse le utenze e forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture, nelle more di una più puntuale individuazione del termine di durata delle agevolazioni medesime, tenuto conto del criterio temporale del "completamento della ricostruzione" individuato dal legislatore per i richiamati soggetti;
- previsto, tra l'altro, in un'ottica di immediata tutela dei clienti e utenti finali e in ragione della necessità, per i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII) e gli esercenti la vendita, di disporre di indicazioni immediate per l'applicazione delle agevolazioni:
 - ✓ che, ai fini del riconoscimento delle suddette agevolazioni, i clienti e gli utenti finali, titolari di immobili danneggiati dagli eventi sismici in argomento, siano tenuti a presentare, ai propri esercenti la vendita ovvero ai gestori del SII, entro il 30 giugno 2021 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, apposita istanza, corredata degli elementi contrattuali minimi, in cui si autocertifica di aver adempiuto, entro il 30 aprile 2021, all'obbligo di trasmissione della dichiarazione di inagibilità dell'immobile agli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
 - ✓ l'ulteriore posticipo del termine ultimo di emissione della fattura di conguaglio, di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com nonché all'articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com, dal 30 giugno al 31 dicembre 2021, garantendo, comunque, agli esercenti la vendita e ai gestori del SII, di procedere all'emissione della predetta fattura: *i*) per le utenze e forniture per le quali si disponga dell'informazione relativa alla permanenza dello stato di inagibilità; *ii*) per le utenze e forniture localizzate nelle zone rosse e *iii*) per quelle asservite alle SAE e ai MAPRE;
 - ✓ in conformità alle sopraggiunte modifiche normative recate dal sopra

- citato decreto-legge 183/20, la dilazione per un periodo non inferiore a 120 (centoventi) mesi della rateizzazione delle fatture di cui agli articoli 14 e 31 della richiamata deliberazione 252/2017/R/com, prevedendo, pertanto, che gli esercenti la vendita e i gestori del SII provvedano a rateizzare gli importi dovuti sul nuovo periodo minimo di rateizzazione;
- ✓ la sospensione dei termini di pagamento delle rate non ancora scadute della fattura di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com nonché all'articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com, qualora già emessa, al fine di consentire ai clienti e agli utenti finali di corrispondere gli importi dovuti e non ancora pagati solo successivamente all'emissione della nuova fattura di conguaglio, ricalcolata tenendo conto della proroga delle agevolazioni e rateizzata sul nuovo periodo minimo di 120 (centoventi) mesi per i clienti e gli utenti finali colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia;
 - ✓ l'obbligo per gli esercenti la vendita e i gestori del SII di non procedere ad azioni di recupero di morosità relativamente ad eventuali rate non pagate delle fatture di conguaglio già emesse;
 - infine, con la medesima deliberazione 111/2021/R/com, l'Autorità ha rinviato a un successivo provvedimento:
 - la definizione delle indicazioni operative di dettaglio per il riconoscimento della proroga delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE, nonché l'individuazione del periodo di "completamento della ricostruzione" (transitoriamente fissato al 31 dicembre 2021 in un'ottica di semplificazione applicativa) previsto dal legislatore, ai fini del riconoscimento della proroga delle suddette agevolazioni, per le menzionate utenze e forniture;
 - la definizione delle misure di integrazione e armonizzazione dei meccanismi di anticipazione finanziaria e di riconoscimento dei crediti non riscossi attivabili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai fini di quanto previsto dai commi 17.2, 18.2 e 19.2 della deliberazione 252/2017/R/com, e tenuto conto della proroga delle agevolazioni tariffarie, disposta dapprima con deliberazione 429/2020/R/com, fino alla data del 31 dicembre 2020, la CSEA ha proceduto nel corso del medesimo anno, previa apposita istruttoria, al riconoscimento delle anticipazioni bimestrali per le società che ne avevano fatto richiesta;
- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 111/2021/R/com, alcune di queste stesse società hanno richiesto alla CSEA di poter continuare a beneficiare anche nel corso dell'anno 2021 delle compensazioni necessarie per far fronte ai minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla menzionata deliberazione;

- in seguito alle numerose proroghe introdotte in materia di sospensione dei termini di pagamento delle fatture a beneficio dei clienti e degli utenti finali colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, nonché della dilazione del periodo minimo di rateizzazione degli importi delle fatture sospese, alcuni esercenti la vendita hanno richiesto chiarimenti circa:
 - la possibilità di continuare ad avvalersi delle anticipazioni finanziarie di cui agli articoli 5 e 7 della deliberazione 810/2016/R/com, anche successivamente al termine del 30 giugno 2021;
 - le tempistiche di attivazione del meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi, di cui all'articolo 23 della deliberazione 252/2017/R/com, relativamente alle fatture di energia elettrica e gas naturale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- al fine di dare completa attuazione all'insieme di misure introdotte dal richiamato decreto-legge 183/20, e tenuto conto delle richieste formulate dagli operatori a seguito della pubblicazione della deliberazione 111/2021/R/com, confermare l'attivazione dei meccanismi di integrazione tariffaria all'interno degli attuali meccanismi di perequazione già previsti e, in particolare, prevedere che:
 - le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, gli esercenti la vendita, le imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e i gestori del SII possano avvalersi del meccanismo di compensazione dei minori ricavi conseguenti al riconoscimento della proroga delle agevolazioni, in linea con la disciplina già prevista dagli articoli 17, 18, 19 e 33 della richiamata deliberazione 252/2017/R/com;
 - relativamente al settore elettrico e gas, le imprese di cui al precedente alinea possano richiedere alla CSEA il riconoscimento di eventuali acconti sugli importi relativi alle componenti tariffarie agevolate riconosciute a seguito della proroga delle agevolazioni a copertura dei costi di rete riscontrabili in fatture già emesse e non ancora oggetto di anticipazione;
- in considerazione della proroga delle agevolazioni tariffarie nonché della dilazione del periodo minimo di rateizzazione degli importi delle fatture sospese, adeguare le previsioni di cui alla deliberazione 810/2016/R/com a sostegno dell'operatività degli esercenti l'attività di vendita e dei gestori del SII interessati dalla sospensione dei termini di pagamento delle fatture, e, in particolare:
 - prevedere che i medesimi esercenti e gestori del SII possano avvalersi delle misure di anticipazione finanziaria di cui agli articoli 5 e 7 della richiamata deliberazione 810/2016/R/com fino alla data del 31 dicembre 2021;
 - chiarire che fino alla data del 31 dicembre 2021 possano avvalersi dei meccanismi di sostegno di cui al precedente alinea anche gli esercenti la vendita e i gestori del SII che non hanno ancora fatto richiesta di anticipazione finanziaria alla CSEA;
 - disporre, relativamente alle modalità previste per la restituzione a CSEA delle anticipazioni finanziarie riconosciute agli esercenti la vendita e ai gestori del

SII, che tale restituzione sia effettuata, contestualmente agli incassi degli importi dovuti dai clienti e dagli utenti finali coerentemente con il nuovo periodo minimo di rateizzazione delle fatture e, comunque entro i 10 (dieci) anni anche per gli importi non incassati, ferma restando, per il settore dell'energia elettrica e del gas, la restituzione dell'intero importo oggetto di anticipazione prima della eventuale partecipazione al meccanismo di recupero dei crediti non riscossi di cui agli articoli 23 e 24 della deliberazione 252/2017/R/com;

- armonizzare le tempistiche e le modalità del meccanismo di reintegro degli oneri della morosità di cui agli articoli 23 e 24 della deliberazione 252/2017/R/com al fine di tenere conto della dilazione a 120 (centoventi) mesi del periodo minimo di rateizzazione degli importi delle fatture sospese e, conseguentemente, della conclusione posticipata dei piani di rientro delle medesime.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- prevedere, al fine di rafforzare le misure di tutela già previste a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia, che per tutto il periodo di proroga delle agevolazioni tariffarie e in continuità con quanto previsto in merito dalla deliberazione 252/2017/R/com, gli esercenti la vendita e i gestori del SII applichino la tariffa uso domestico residente sia all'utenza/fornitura asservita all'immobile inagibile sia all'utenza/fornitura relativa all'immobile in cui sia stato trasferito il solo domicilio successivamente ai citati eventi, a causa dell'inagibilità dell'immobile originario;
- disporre che le eventuali azioni previste per le utenze e le forniture morose siano ripristinate solo successivamente all'emissione della fattura di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com nonché all'articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com, fermo restando quanto previsto dal comma 6.1, lettera b), della deliberazione 111/2021/R/com in materia di scadenza dei pagamenti a seguito di rateizzazione.

RITENUTO, POI, OPPORTUNO:

- non sottoporre a preventiva consultazione, ai sensi dei commi 1.3 e 1.4 della deliberazione 649/2014/A, le misure di integrazione finanziaria sopra indicate, rappresentando esse misure necessarie per garantire con tempestività la corretta operatività delle disposizioni di legge sopra richiamate in continuità con i meccanismi di anticipazione finanziaria già previsti;
- in considerazione della particolare situazione emergenziale che ancora coinvolge gli operatori dei territori interessati dagli eccezionali eventi sismici del Centro Italia, e tenuto conto dell'esigenza di assicurare adeguate misure di tutela a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dai sopra

citati eventi, avviare un nuovo procedimento per l'adozione di ulteriori misure da sottoporre, con successivo documento, a preventiva consultazione;

- prevedere, in particolare, che le richiamate ulteriori misure riguardino:
 - l'introduzione di forme di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette "zone rosse";
 - la definizione delle indicazioni operative per il riconoscimento della proroga delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE, nonché l'individuazione del periodo di "completamento della ricostruzione" previsto dal legislatore ai fini del riconoscimento della proroga delle agevolazioni medesime.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- aggiornare le deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com, 429/2020/R/com e 111/2021/R/com, anche al fine di armonizzare i termini e le procedure previste per il riconoscimento della proroga delle agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti beneficiari, superando al contempo eventuali criticità operative nell'applicazione delle medesime derivanti dalla stratificazione normativa;
- pubblicare sul sito internet dell'Autorità le menzionate deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com, 429/2020/R/com e 111/2021/R/com come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 810/2016/R/com

- 1.1 Al comma 12.2 della deliberazione 810/2016/R/com le parole "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2021".

Articolo 2

Modifiche alla deliberazione 252/2017/R/com

- 2.1 All'articolo 5 della deliberazione 252/2017/R/com, il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente:
- "5.2 Con riferimento alla medesima tipologia di utenti di cui al precedente comma 5.1 si applicano i valori della componente *DISPBT* di cui alla tabella 3, lettera b)

del TIV allegato alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i. fino alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella 3bis, lettera b) del TIV allegato alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i. successivamente al 31 dicembre 2016 e fino al 31 dicembre 2020 e di cui alla tabella 3 del TIV allegato alla deliberazione 491/2020/R/eel successivamente al 31 dicembre 2020.”.

- 2.2 Al comma 14.7, lettera c), della deliberazione 252/2017/R/com dopo le parole “dell’istanza di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2” sono aggiunte le parole “ovvero, limitatamente ai soggetti di cui al comma 1.1, lettera a), della deliberazione 111/2021/R/com, previa presentazione dell’istanza di cui ai commi 3.1 e 3.2 della medesima deliberazione 111/2021/R/com”.
- 2.3 Al comma 14.8 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “dell’unica fattura” sono sostituite dalle parole “della fattura”.
- 2.4 Al comma 16.3 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “antecedente il termine di cui al comma 24.2, lettera b)” sono sostituite dalle parole “antecedente il termine di cui al comma 24.3, lettera b) riferito alla decima sessione o alla sessione di prima partecipazione del venditore, se precedente”.
- 2.5 Al comma 22.2 *bis* della deliberazione 252/2017/R/com le parole “fattura unica” sono sostituite dalla parola “fattura”.
- 2.6 Al comma 22.5 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “di cui al comma 2.1, lettere e), f) e g)” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 2.1, lettere e), f) e g) e di cui al comma 1.1, lettera a), della deliberazione 111/2021/R/com”.
- 2.7 Al comma 23.5 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “con la generalità degli esercenti partecipanti al meccanismo” sono sostituite dalle parole “con la generalità degli esercenti partecipanti alla sessione a cui si riferisce l’istanza ed a tutte le sessioni precedenti”.
- 2.8 Al comma 24.3*bis* della deliberazione 252/2017/R/com le parole “riferito alla terza sessione” sono sostituite dalle parole “riferito alla decima sessione”.
- 2.9 Al comma 26.1, lettera a), della deliberazione 252/2017/R/com le parole “dell’1° novembre 2021” sono sostituite dalle parole “dell’1 giugno 2022”.
- 2.10 Al comma 27.2 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “di cui all’Articolo 23 del TIV” sono sostituite dalle parole “di cui all’Articolo 28 del TIV”.
- 2.11 Al comma 31.9 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
 - i. le parole “abbia già emesso la fattura unica di conguaglio” sono sostituite dalle parole “abbia già emesso la fattura di conguaglio”;
 - ii. dopo le parole “dell’istanza di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2” sono aggiunte le parole “ovvero, limitatamente ai soggetti di cui al comma 1.1, lettera a), della deliberazione 111/2021/R/com, previa presentazione dell’istanza di cui ai commi 3.1 e 3.2 della medesima deliberazione

- 111/2021/R/com”;
- iii. le parole “entro 30 giorni dall’emissione della fattura di conguaglio ossia entro 30 giorni a far data dal 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle parole “entro 60 giorni dall’emissione della fattura di conguaglio ossia entro 60 giorni a far data dal 31 dicembre 2021”.
- 2.12 Al comma 31.10 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “dell’unica fattura” sono sostituite dalle parole “della fattura”.
- 2.13 All’articolo 32 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- iv. al comma 32.2, le parole “pari a 24 mesi” sono sostituite dalle parole “pari a 120 mesi”;
- v. al comma 32.3, alla lettera b), le parole “entro il mese di marzo 2024” sono sostituite dalle parole “entro il mese di dicembre 2031”.
- 2.14 Al comma 34.1 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “di cui al comma 30.3 del MTI-2” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 28.3 del MTI-3”.

Articolo 3

Modifiche alla deliberazione 429/2020/R/com

- 3.1 All’articolo 1 della deliberazione 429/2020/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 1.1 dopo le parole “possono beneficiare” sono aggiunte le parole “, fino al 31 dicembre 2020,”;
- ii. dopo il comma 1.4 sono aggiunti i seguenti commi:
- “1.5 L’ercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale, l’ercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII, a seguito della ricezione dell’istanza di cui sopra, procedono al riconoscimento delle agevolazioni di cui al precedente comma 1.1. A tal fine l’ercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale trasmette le istanze di cui al precedente comma 1.2 all’impresa distributrice competente, contestualmente alla loro ricezione.
- 1.6 La documentazione relativa alle istanze di cui al comma 1.2 è archiviata dall’ercente la vendita e messa a disposizione dell’impresa distributrice su richiesta di quest’ultima.
- 1.7 L’impresa distributrice di cui al precedente comma 1.6, l’ercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII verificano che il punto di fornitura relativo all’unità immobiliare di cui al precedente comma 1.2 fosse attivo alla data di

accadimento dell'evento sismico. L'impresa distributrice comunica l'esito della suddetta verifica all'esercente la vendita entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione dell'istanza di cui al precedente comma 1.2 e mette a disposizione degli esercenti la vendita un elenco aggiornato dei punti di prelievo di energia elettrica e di riconsegna di gas naturale di cui al medesimo comma 1.2.

1.8 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 1.7, gli esercenti l'attività di cui al medesimo comma richiedono, ove necessario, la collaborazione degli analoghi esercenti competenti nel territorio ove è ubicata l'unità immobiliare di cui al precedente comma 1.2, lettera a).

1.9 Le comunicazioni di cui ai precedenti commi 1.5 e 1.7 devono essere effettuate tramite PEC.”.

3.2 All'articolo 3 della deliberazione 429/2020/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:

- i. al comma 3.2 le parole “entro il 30 settembre 2021” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2021”;
- ii. al comma 3.3 le parole “entro il 30 settembre 2021” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2021”;
- iii. dopo il comma 3.3 della deliberazione 429/2020/R/com è aggiunto il seguente comma 3.3*bis*:

“3.3*bis* I soggetti di cui ai precedenti commi 3.2 e 3.3 possono avvalersi, in seconda istanza, e subordinatamente alla fatturazione degli importi dovuti ai clienti e agli utenti finali successivamente alla emissione della fattura di cui al precedente comma 2.3, delle compensazioni dei minori ricavi derivanti dalla proroga, al 31 dicembre 2021, delle agevolazioni di cui al comma 1.1. A tal fine, i soggetti di cui ai precedenti commi 3.2 e 3.3 trasmettono alla CSEA, con le modalità da questa definite, entro il 31 luglio 2022, la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento delle suddette compensazioni con il dettaglio su base annua. I gestori del servizio idrico integrato trasmettono contestualmente la documentazione richiesta all'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, il quale comunicherà, entro i successivi 15 (quindici) giorni solari, alla CSEA, il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore.”;

- iv. al comma 3.4 le parole “i soggetti di cui al precedente comma 3.2 e 3.3” sono sostituite dalle parole “i soggetti di cui ai precedenti commi 3.2, 3.3 e 3.3*bis*”;
- v. al comma 3.6:
 - le parole “richieste ai sensi dei precedenti commi 3.2 e 3.3” sono sostituite dalle parole “richieste ai sensi dei precedenti commi 3.2 e 3.3*bis*”;

- le parole “previsto dal medesimo comma 3.2” sono sostituite dalle parole “previsto dai medesimi commi 3.2 e 3.3**bis**”;
 - le parole “di cui al comma 3.3” sono sostituite dalle parole “di cui ai commi 3.3 e 3.3**bis**”;
- vi. al comma 3.7 le parole “di cui ai precedenti commi 3.2 e 3.3” sono sostituite dalle parole “di cui ai precedenti commi 3.2, 3.3 e 3.3**bis**”.

Articolo 4

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 111/2021/R/com

- 4.1 All’articolo 1 della deliberazione 111/2021/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 1.1, lettera a), dopo le parole “di utenze e forniture” sono aggiunte le parole “attive alla data degli eventi sismici e”;
 - ii. dopo il comma 1.1 è aggiunto il seguente comma 1.2:
“1.2 Per tutta la durata delle agevolazioni si applica la tariffa domestica residente sia all’abitazione di residenza inagibile di cui al comma 1.1 sia all’eventuale utenza/fornitura in cui venga stabilito il solo domicilio successivamente all’evento sismico, senza che sia stata trasferita la residenza anagrafica.
1.2**bis** Fermo restando quanto sopra, a prescindere dalla durata delle agevolazioni, a fini tariffari, le utenze domestiche di cui al comma 1.1, lettera b), sono assimilate alle utenze domestiche residenti.”
- 4.2 Dopo l’Articolo 3 della deliberazione 111/2021/R/com sono aggiunti i seguenti Articoli:

Articolo 3bis

Compensazione delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese distributrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del servizio idrico integrato

- 3bis.1 I minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni disposte a favore delle utenze e forniture di cui al precedente comma 1.1 sono compensati dalla CSEA, nei limiti e secondo quanto previsto dall’Articolo 17, dall’Articolo 18, dall’Articolo 19 e dall’Articolo 33 della deliberazione 252/2017/R/com e con le modalità di cui al presente Articolo.
- 3bis.2 Ai fini del riconoscimento delle compensazioni di cui al precedente comma 3bis.1, le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, gli

esercenti la vendita, le imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e i gestori del SII trasmettono alla CSEA, con le modalità da questa definite, apposita istanza di riconoscimento con il dettaglio su base annua delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento.

3bis.3 I soggetti di cui al precedente comma 3bis.2 tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 3bis.1, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.

3bis.4 Su richiesta dell'impresa distributrice, la CSEA può riconoscere quote di acconto sugli importi di cui al precedente comma 3bis.1.

3bis.5 A seguito della ricezione dell'istanza di cui al precedente comma 3bis.4, la CSEA determina, con cadenza almeno trimestrale, gli importi da riconoscere per ciascuna impresa facendo riferimento esclusivamente a importi relativi alle componenti tariffarie agevolate riconosciute a copertura dei costi di rete riscontrabili in fatture già emesse e non ancora oggetto di anticipazione. La CSEA, previa comunicazione degli importi al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, procederà all'erogazione degli importi richiesti entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di invio delle richieste. Gli importi riconosciuti avranno una valenza di acconto sulle compensazioni che verranno determinate da CSEA in materia di agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite dagli eventi sismici, ai sensi della presente deliberazione, secondo le apposite procedure stabilite dalla CSEA medesima.

3bis.6 La CSEA provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dai soggetti di cui al precedente comma 3bis.2.

3bis.7 La CSEA provvede, entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a pubblicare sul proprio sito internet le istruzioni operative per l'invio delle richieste di cui ai precedenti commi 3bis.2 e 3bis.4.

Articolo 3ter

Disciplina in materia di morosità pregressa

3ter.1 Nei casi di cui all'articolo 4 della deliberazione 810/2016/R/com e di cui all'articolo 3 della deliberazione 587/2018/R/com, di morosità verificatesi precedentemente alle date degli eventi sismici, le discipline della morosità di cui al TIMOE, al TIMG e al REMSI trovano nuovamente applicazione dopo l'emissione della fattura di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com nonché all'articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 6.1, lettera b), in materia di scadenza dei pagamenti a seguito di

rateizzazione. A tal fine, gli esercenti la vendita sono tenuti a inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora di cui, rispettivamente, al comma 3.2 del TIMOE, al comma 4.1 del TIMG e i gestori del SII sono tenuti a inviare nuovamente i solleciti di pagamento e le comunicazioni di costituzione in mora di cui agli articoli 3 e 4 del REMSI.

3ter.2 La previsione di cui al precedente comma 3ter.1 trova applicazione anche nei casi di morosità verificatesi successivamente alle date degli eventi sismici di cui all'articolo 4 della deliberazione 810/2016/R/com e di cui all'articolo 3 della deliberazione 587/2018/R/com.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Sono avviati due procedimenti per l'adozione di provvedimenti volti a:
- a) introdurre forme di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette "zone rosse";
 - b) definire le indicazioni operative per il riconoscimento della proroga delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE, nonché l'individuazione del periodo di "completamento della ricostruzione" previsto dal legislatore, ai fini del riconoscimento della proroga delle agevolazioni medesime.
- 5.2 La responsabilità dei procedimenti sopra indicati viene individuata come segue: per la parte a) il Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia; per la parte b) il Direttore della Direzione Sistemi Idrici con la collaborazione della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia e della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling. Le attività saranno svolte con il supporto del Coordinatore funzionale delle attività dell'Autorità a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, nominato con Determina SGE 2/2020 del 23 settembre 2020.
- 5.3 La data di conclusione dei procedimenti di cui al comma 5.1 è fissata al 30 settembre 2021.
- 5.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro della Transizione Ecologica, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, alla Regione Campania, agli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, all'ANCI, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico S.p.A..

- 5.5 Le deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com, 429/2020/R/com e 111/2021/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.
- 5.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

30 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini